

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4629/2022 del Ruolo Generale Previdenza

TRA

VITIELLO EMANUELE

rapp.to e difeso, giusto mandato a margine del ricorso, dall'avv. Pasquale Guastafierro con il quale è elett.te dom.to

RICORRENTE

E

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., o il difensore rapp.to e difeso dall'avv. Aldo Tagliente presso cui è elett. dom.to

RESISTENTE

OGGETTO: decorrenza supplemento di pensione

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29/08/22 parte ricorrente in epigrafe indicata, titolare di pensione Inps categoria cat. VO n.13051521 con decorrenza 01/07/2013, esprimeva che in data 16/04/2020 presentava alla sede Inps competente domanda per ottenere il supplemento di pensione per contributi CD/CM (relativi all'attività prestata come coltivatore diretto negli anni 1963 -1967) con decorrenza dal 01/07/2018, e che l'Inps liquidava il relativo supplemento con decorrenza dal 05/2020 e dunque a partire dal mese successivo alla domanda amministrativa; chiedeva condannarsi l'Inps a liquidare, in suo favore, il supplemento di pensione con i ratei arretrati con decorrenza dal 01/07/2018; il tutto con vittoria di spese. L'Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avendo già provveduto al versamento di quanto dovuto con la corretta decorrenza, con vittoria di spese. All'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale decideva con la presente sentenza.

La domanda va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.

Allegava il ricorrente che essendo stato accertato, con sentenza n.50/2019 il suo diritto a percepire la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art.1, n.8 D.lgs.503/92, a partire dall'01/07/2013, il relativo supplemento doveva essere liquidato dall'Inps con decorrenza dal 07/2018 (5 anni successivi dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia), ovvero dalla maturazione del diritto.

Inps evidenziava invece che il supplemento era stato correttamente liquidato dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art. 7 L.155/1981, che rinvia all'art. 5 l. 1338/62. Secondo Inps nel caso di specie, trattandosi di supplemento a carico delle gestioni speciali lavoratori autonomi, si applicano i commi 6 e 7 del citato art.7. La data di decorrenza del supplemento sarebbe quindi disciplinata dall'art. 5 co.3, per effetto del richiamo di cui al comma 1 dell'art 7 predetto, che prevede la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa.

L'art. 7 l. 155/81 prevede:

Pensioni supplementari e supplementi di pensione.

"Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.”

Secondo la Suprema Corte : “In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base ai contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria” (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c., da Cass. sez. 6, L, ordinanza n. 28738 del 23 dicembre 2011; conf. ex multis Corte di Cassazione n. 2846 del 2000 e n. 13604 del 2001). Quindi per le contribuzioni anteriori, come nel caso che occupa, la facoltà di richiedere il supplemento di pensione decorre dal compimento dell'età pensionabile, e non si applicano i termini dilatori del 4 e del 5 co. dell'art. 7 l. 155/81. Il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (L. n. 155 del 1981, art. 6, comma 1), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, coincide con la domanda. Anche la decorrenza del supplemento è sempre dalla domanda amministrativa; la facoltà di richiedere il supplemento al compimento dell'età pensionabile non elimina l'imprescindibile necessità della domanda amministrativa; il supplemento decorre pertanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 9 del 1963). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese processuali sono compensate attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. in atti.

PQM

Il giudice, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa

Rigetta il ricorso
Compensa le spese di lite.

Torre Annunziata data del deposito

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti